REGOLAMENTO (CEE) N. 720/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2763/83 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/89 (2), è fondato sull'articolo 235 del trattato ; che dall'evoluzione del diritto comunitario, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si evince che la materia di cui al regolamento (CEE) n. 2763/83 rientra nell'ambito dell'articolo 113 del trattato, come risulta già dall'ultima modifica in ordine cronologico apportata a detto regolamento ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2763/83 prevede la modifica definitiva dell'elenco delle merci destinate ad essere sottoposte a trasformazione, mediante decisione presa all'unanimità dal Consiglio ; che è quindi opportuno adeguare il processo decisionale previsto da tale disposizione al fine di tener conto dell'articolo 113 del trattato ; che è inoltre opportuno, per facilitare la gestione del regime, che il Consiglio deleghi alla Commissione la competenza per determinare l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime e che la Commissione possa inoltre adottare tutte le disposizioni necessarie all'applicazione del medesimo ; che conviene organizzare, nell'ambito del comitato per i regimi doganali economici, una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2763/83 è così modificato :

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

Possono beneficiare del regime le merci designate nell'elenco adottato secondo la procedura prevista all'articolo 15. »

2) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 15*

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 (*).

(*) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. »

3) L'allegato è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, punti 1) e 3) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce l'elenco previsto dall'articolo 1, punto 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 5.